



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 24 aprile 2014

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B

1. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. Sig. PULVIRENTI Antonino

avverso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 2.12.2013 inflittagli seguito gara Juventus/Catania del 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 dell'1.11.2013)

2. Ricorso A.C. CESENA S.p.A.

avverso le sanzioni:

- mesi 1 di inibizione al sig. Lugaresi Giorgio;
- 1 punto di penalizzazione in classifica alla reclamante da scontarsi nella stagione sportiva 2013-2014, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 5120/560 pf 13-14/SP/blp del 18.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

3. Ricorso A.C. SIENA S.p.A.

avverso le sanzioni:

- mesi 2 di inibizione al sig. Mezzaroma Massimo;
- 1 punto di penalizzazione alla reclamante da scontarsi nella stagione sportiva 2013-2014, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale,

La C.G.F.:

- vista l'ordinanza interlocutoria e la sospensione della sanzione deliberata con Com. Uff. 91/CGF dell'8.11.2013;
- visto l'esito degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale,

in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta fino a tutto l'11.5. 2014.

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

RESPINTO





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



2006

1982

1938

1934

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 5081/563 pf 13-14/SP/blp del 17.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

4. Ricorso SIG. GIULIO CLERICI

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Varese/Bari del 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 73 del 15.4.2014)

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

1. Ricorso VIGOR LAMEZIA S.R.L.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 alla società;
- inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 maggio 2014 ai Signori Cirifalco Luigi David, Iona Emanuele, Maglia Francesco, inflitte seguito gara Vigor Lamezia/Messina del 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto:

- riduce a € 3.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società;
- conferma per il resto.

2. Ricorso Sig. STELLONE ROBERTO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al reclamante seguito gara Lecce/Frosinone del 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 144/DIV del 15.4.2014)





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

1. Ricorso A.S.D. ASTI CALCIO 5 INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Martina/Asti Calcio a 5 del 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

2. Ricorso A.S.D. PESCARA CALCIO 5 RESPINTO

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso decisioni merito gara Martina/Asti Calcio a 5 del 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)

3. Ricorso A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Mentasti Giuseppe seguito gara Lazio Calcio a 5/Roma Torino Futsal del 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 15.4.2014)

